

# Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi  
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: "Minicollisione"

Data ultima edizione disponibile: febbraio 2026

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**L'Aderente Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## Società

AXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito **AXA**), Corso Como, n. 17, 20154; Milano; tel. **+39.02.48.084.1**; sito internet: [www.axa.it](http://www.axa.it); PEC: [axaassicurazioni@axa.legalmail.it](mailto:axaassicurazioni@axa.legalmail.it); iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n.1.00025; Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041; soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna). Per la richiesta di eventuali informazioni: n. telefonico +39.02.48.084.1 – Fax +39.02.48.084.331; sito internet: [www.axa.it](http://www.axa.it). Il patrimonio netto di **AXA**, riferito all'ultimo bilancio approvato (**esercizio 2024**), ammonta a 679 milioni di euro di cui 232 milioni di euro di capitale sociale interamente versato e 446 milioni di euro di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio e gli utili portati a nuovo. Il solvency ratio al 31 dicembre 2024, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale di **AXA**, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 218% post dividendo prevedibile. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <https://corporate.axa.it/risultati>.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

Questa polizza prevede un indennizzo per i danni materiali e diretti, in conseguenza di urto, dovuto a responsabilità dell'Aderente assicurato, con un altro veicolo identificato o con animali selvatici/randagi.

**NON SONO PREVISTE ULTERIORI GARANZIE CON PREMIO AGGIUNTIVO.**

### LIMITI ED ESCLUSIONI:

La garanzia è prestata nel limite di 1 sinistro per anno assicurativo,

- fino all'importo 700,00 € se la riparazione viene effettuata presso la Concessionaria che ha venduto l'autoveicolo o presso altra officina autorizzata del medesimo costruttore.
- fino all'importo 500,00 € se la riparazione NON viene effettuata presso la Concessionaria che ha venduto l'autoveicolo o presso altra officina autorizzata del medesimo costruttore.

Per tutte le garanzie danni al veicolo, l'assicurazione non comprende i danni causati al veicolo da:

- eventi sociopolitici
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- partecipazione a gare o competizioni sportive non autorizzate;
- rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
- dolo dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi;
- conducente in violazione del C.D.S.o non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti
- cose o animali trasportati,
- operazioni di carico e scarico e manovre "fuori strada"

La garanzia non copre i danni alle sole ruote o cerchioni e qualora non sia operante la garanzia R.C.Auto.

Infine, sono esclusi i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza conducente, salvo espressa pattuizione.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



### Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



### A chi è rivolto questo prodotto?

È un prodotto rivolto a chi vuole assicurare da eventuali danni il suo veicolo **acquistato** presso la rete del **GRUPPO RENAULT e NISSAN**.



### Quali costi devo sostenere?

#### Costi di intermediazione:

Le provvigioni relative al prodotto differiscono in base alle garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 9,20% del premio imponibile.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

#### All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere presentati all'Ufficio Gestione Reclami secondo la seguente modalità: modulo di richiesta online su sito internet [www.axa.it](http://www.axa.it) "sezione Contatti".

Sono inoltre disponibili i seguenti altri canali:

mail: [reclami@axa.it](mailto:reclami@axa.it)

pec: [reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it](mailto:reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it)

posta: AXA Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Gestione Reclami Corso Como, 17 - 20154 Milano

AXA è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo pari a 45 giorni per fornire riscontro può essere sospeso per un massimo pari a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

#### All'IVASS

Se non sei soddisfatto dell'esito o la risposta arriva in ritardo puoi rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it) Info su: [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

#### Arbitro Assicurativo

Presentando ricorso:

- all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

#### Mediazione

È obbligatorio rivolgersi, con il supporto di un avvocato, ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) (Legge 9/8/2013, n. 98).

#### Negoziazione assistita

È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.

#### Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- **arbitrato irrituale**, laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, o in caso di successivo accordo compromissorio, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.

Per attivare la procedura è necessario comunicare ad AXA la volontà di dare avvio alla stessa. AXA provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.

- **arbitrato rituale**, laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione o in caso di successivo accordo compromissorio.

- Per la soluzione delle **liti transfrontaliere** si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

<b>REGIME FISCALE</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p><b>Regime fiscale:</b> Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.</p> <p><b>Detrazione fiscale premi:</b> I premi non sono detraibili fiscalmente.</p> <p><b>Tassazione prestazione assicurata:</b> La prestazione è esente da Irpef.</p>
<b>Cosa è il diritto all'oblio oncologico?</b>	
<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	<p>Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <a href="http://www.axa.it/diritto-all-oblio-oncologico">www.axa.it/diritto-all-oblio-oncologico</a></p>
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	<p>Se precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione hai fornito informazioni relative al tuo stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione a te rilasciata, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO AXA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**